



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, a seguito di udienza in data odierna ex art. 281 *sexies* cod. proc. civ., in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento R.G. n. █████/2016 di opposizione a decreto ingiuntivo n. █████/2016 emesso dal Tribunale di Treviso in data █████ 2016

promosso da

rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Toterà, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 10 aprile 2018, nonché elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Treviso;

- ATTORI OPPONENTI -

contro

rappresentato e difeso dall'avv. Anna Carnielli, come da mandato a margine della comparsa di costituzione del 18 luglio 2011, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Treviso;



Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta tempestiva revoca del mandato al resistente e la conseguente insussistenza delle pretese creditorie inerenti la fase di studio del procedimento di appello avverso la sentenza n. █████/16 Tribunale di Treviso mai instaurato e, per l'effetto, revocare l'impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria in relazione alla predetta procedura, riconoscendo come dovuti unicamente € 4.842,47 relativi all'attività difensiva svolta nel Proc. R.G. █████/14 Tribunale di Treviso;

In via subordinata: nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare comunque l'impugnato decreto ingiuntivo nella misura di cui sopra, riducendo il credito ex adverso azionato alle seguenti somme: € 4.842,47 relativi all'attività difensiva svolta nel Proc. R.G. █████/14 Tribunale di Treviso per il giudizio di primo grado oltre a € 1.429,94 per la fase di appello per un totale, comprensivo di oneri di Legge, di € 6.272,41.

In ogni caso: con vittoria di spese e onorari come previsto dal D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente.

In via istruttoria: (come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.)

Ammettersi la prova per interpello formale dei ricorrenti Sig.ri █████ e Sig. █████ sui fatti dedotti in narrativa come da capitoli di prova preceduti dalla locuzione "vero che":

1. I ricorrenti nel tardo pomeriggio del 06.07.2016 si recavano presso lo studio dell'Avv. █████ al fine di discutere sull'opportunità di proporre appello contro la



sentenza n. [REDACTED]/16 Tribunale di Treviso;

2. la procura e il conferimento di incarico venivano rilasciati all'Avv. [REDACTED] a seguito del parere esposto dal difensore sull'opportunità di proseguire;

3. rientrati dall'incontro, i ricorrenti valutavano il risultato del procedimento di primo grado, le possibilità di successo del grado di appello e gli impegni economici assunti e decidevano di non procedere con il gravame;

4. pochi giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto i ricorrenti si recavano nello studio dell'Avv. [REDACTED] proponendo il pagamento di € 6.000,00 a saldo stralcio delle pretese creditorie di cui al predetto D.I.;

5. tale proposta veniva rifiutata dall'Avv. [REDACTED]

6. l'Avv. [REDACTED] rammostrava copia dell'atto di appello prima della costituzione nel presente giudizio.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da controparte.

Per parte convenuta:

Come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data odierna.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA CONTROVERSIA**

ex art. 132, comma secondo, n. 4) cod. proc. civ.

Con decreto ingiuntivo n. 3975/2016 il Tribunale di Treviso ingiungeva agli odierni oppositori il pagamento in favore dell'avv. [REDACTED], della somma di € 8.447,80.

Il credito azionato in sede monitoria dall'avv. [REDACTED] aveva ad oggetto prestazioni professionali relative in parte all'attività giudiziale svolta nella causa avanti il Tribunale di Treviso iscritta al Ruolo con numero [REDACTED]/2014 e conclusa con sentenza



n. █████/2016 del █████ 2016 ed in parte all'attività relativa alla fase di appello alla sentenza di primo grado.

Precisava l'avv. █████ che gli odierni opposenti avevano sottoscritto un incarico professionale con cui si impegnavano a pagare la somma di € 4.800,00 (inclusi IVA e Cp) per il primo grado di giudizio ed € 2.500,00 oltre accessori per la fase successiva (così complessivamente € 8.447,80 IVA e Cp inclusi). Specificava, inoltre, che dopo il conferimento dell'incarico per il secondo grado di giudizio non veniva depositato il ricorso introduttivo, stante la revoca del mandato alle liti da parte degli attori.

Con atto di citazione in opposizione gli opposenti eccepivano in primo luogo che la revoca del mandato avveniva solo due giorni dopo il conferimento dell'incarico e contestavano la pretesa creditoria per la fase di studio della procedura di appello ritenendo non dovuto alcun compenso né per la fase di redazione né per quella di studio dell'appello. Non contestavano, invece, il debito di € 4.842,47 compresi IVA e Cp per il giudizio di primo grado. In via subordinata, chiedevano di ridurre il compenso dovuto al convenuto per il procedimento di appello alla sola fase di studio della controversia prevista ex D.M. 55/2014, ossia € 1.429,94 (comprese spese generali, IVA e Cp), per un totale di € 6.272,41 (accessori compresi).

Costituendosi il convenuto eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione (effettuata ex art. 702 bis cod. proc. civ. e non con atto di citazione) nonché l'infondatezza della pretesa, confermando che il convenuto aveva già provveduto a studiare la controversia in vista della fase di appello e quindi gli era dovuto l'importo di € 2.500 oltre IVA e Cp come previsto per la fase di studio dalla convenzione stipulata dalle parti.

Chiedeva, inoltre, la condanna degli attori ex art. 96 cod. proc. civ.

La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna.

L'opposizione è fondata e andrà, pertanto, accolta.



In via preliminare, l'eccezione del convenuto deve essere respinta. Ha chiarito infatti la Cassazione che, l'opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ. al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per prestazioni giudiziali è regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi dell'art. 702 *bis* cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, sicché il relativo atto introduttivo deve avere la forma del ricorso e non dell'atto di citazione (cfr. Cass., 10 maggio 2017, n. 11479).

Nel merito, va innanzitutto rilevato che risulta pacifica fra le parti la debenza da parte degli attori della somma di € 4.242,47 relativi all'attività difensiva svolta nel procedimento di cui al numero R.G. [REDACTED]/14 del Tribunale di Treviso per il giudizio di primo grado.

Pertanto, l'opposizione riguarda solamente la verifica dei compensi per la fase di appello.

A tal proposito, risulta dalle allegazioni e dalla documentazione depositata dalle parti che il conferimento dell'incarico professionale per la fase d'appello risale al 6 luglio 2016 (occorre precisare che il mandato depositato non è sottoscritto dalle parti, ma non è stato contestato).

Il termine per proporre giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado era il 14 luglio 2016, e l'atto di citazione in appello non è stato depositato, essendo intervenuta la revoca del mandato in data 9 luglio 2016.

Le parti nel conferimento di incarico prevedevano un compenso (comprese spese generali) di € 2.500,00 oltre IVA e Cp per la fase di studio della controversia. Per lo scaglione di valore del procedimento in oggetto, il tariffario professionale di cui al D.M. 55/2014 prevede, per la fase di studio, un compenso medio di € 1.960,00 e minimo di € 980,00 (oltre spese generali, IVA e Cp).

L'art. 233 cod. civ. prevede che, per la determinazione del compenso nel caso di



prestazione d'opera intellettuale, l'importo vada determinato innanzitutto in base a quanto convenuto dalle parti e, solo in subordine ed in mancanza di accordo, secondo le tariffe.

Nel caso di specie, appare necessario applicare, pertanto quanto previsto dalla convenzione in essere fra le parti per la fase di appello.

Tuttavia, se da un lato, stante la così imminente scadenza del termine per impugnare, appare certo che sia stata svolta dal convenuto una propedeutica attività di studio, dall'altro, stante il termine di soli tre giorni fra conferimento dell'incarico e revoca del mandato, l'importo convenuto dalle parti va ritenuto manifestamente eccessivo, dovendosi riferire ad uno studio completo della controversia che (anche a fronte del fatto che residuavano ulteriori 5 giorni per la proposizione dell'atto di appello) sarebbe certamente continuato qualora il rapporto di fiducia fra avvocato e cliente fosse proseguito.

Già nel 2005, in tema di clausola penale le Sezioni Unite (sent. 18128/2005) hanno ritenuto che il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, possa essere esercitato anche d'ufficio, al fine di ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva (come era nel caso al vaglio del Supremo Collegio nel 2005), sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga per altre ragioni.

Nello sviluppo della giurisprudenza, alla riduzione d'ufficio della clausola penale sono state assimilate altre situazioni, nelle quali le parti abbiano dedotto e dimostrato circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività (ad esempio, in tema di riduzione della la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del



risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, cfr. Cass. 25334/2017).

Deve ritenersi, pertanto, che sia immanente al nostro ordinamento un principio secondo cui, pur nel rispetto dell'art. 1322 cod. civ., viene attribuito al giudice un potere di controllo sulle pattuizioni delle parti, nell'interesse generale dell'ordinamento, al fine di evitare che l'autonomia contrattuale travalichi i limiti entro cui appare meritevole di tutela.

Tale intervento, pertanto, si pone quale limite all'autonomia negoziale stessa, prevista dalla legge non nell'interesse individuale dei paciscenti ma nell'interesse generale dell'ordinamento all'equità contrattuale.

Tale impostazione, inoltre viene avvalorata dall'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in tema di clausola generale di buona fede nell'adempimento del contratto. Infatti, la buona fede deve ritenersi si specifichi nell'obbligo di entrambe le parti di salvaguardare l'utilità della controparte nel limite dell'apprezzabile sacrificio.

La buona fede, pertanto, si concreta in una duplice direzione, ossia nei confronti del creditore fa sì che gli sia vietato di abusare del suo diritto e, allo stesso tempo lo obbliga ad attivarsi per evitare o contenere gli imprevisti aggravati della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento.

Dunque, il rapporto obbligatorio è caratterizzato da una struttura complessa in quanto il principio di correttezza si pone come fonte di doveri ulteriori che vincolano le parti ancorché non risultino dal titolo del rapporto obbligatorio.

Pertanto, la somma pattuita di € 2.500,00 deve ritenersi vada ridotta in quanto manifestamente eccessiva della metà, e gli attori condannati alla rifusione al pagamento al convenuto della somma di € 4.242,47 (accessori compresi) per il giudizio di primo grado e di € 1.250,00 (oltre IVA e Cp) per la fase di studio del



giudizio di appello.

Le spese di lite, in considerazione degli esiti del giudizio, devono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Revoca il decreto ingiuntivo nr. ■■■/2011 emesso dal Tribunale di Treviso in data ■■■.2011;
- Condanna, per le ragioni di cui in motivazione _____ e _____
_____ al pagamento al convenuto della somma di € 4.242,47 (accessori compresi) per il giudizio di primo grado e di € 1.250,00 (oltre IVA e Cp) per la fase di studio del giudizio di appello;
- Spese di lite compensate.

Così deciso in Treviso, 8 ottobre 2018

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

